DECRETO

DEL 20 MARZO 1850

per la formazione

DEL

13.° BATTAGLIONE CACCIATORI

composto d'individui Svizzeri.



Caserta 10 Marzo 1850.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME, ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, ec. ec. ec.

Avendo Noi determinato di assoldare al Nostro Real Servizio un Battagliono di Cacciatori Carabinieri, composto principalmente d'individui Svizzeri, e volendo che questo Battaglione goda gli stessi vantaggi e prerogative dei Nostri Reggimenti Svizzeri capitolati con le modificazioni richieste dalle circostanze;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina.

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

CAPITOLO I.

Composizione ed Averi.

Art. 1. Sarà formato un Battaglione di Cacciatori che prenderà il nome di 13.° Battaglione Cacciatori.

Esso verrà composto da uno Stato Maggiore, uno Stato Minore e da otto Compagnie, delle quali sei del centro e due scelte giusta il seguente quadro.

Stato Maggiore.

1. Ufiziale Superiore Comandante. *Tenente Colonnello* o *Maggiore.*
1. Capitano Aiutante Maggiore.
1. Capitano Quartier Mastro.
1. Capitano Gran Giudice.
1. Primo Tenente Aiutante Maggiore.
1. Primo Tenente Ufiziale di dettaglio.
1. Primo Tenente reclutante.
1. Cappellano.
1. Primo Chirurgo.
1. Secondo Chirurgo.

10.

Stato Minore.

2. Aiutanti sotto-ufiziali di cui uno aggiunto al 1.° Tenente reclutante.
1. Primo Sergente Foriere.
1. Primo Sergente Prevosto.
1. Secondo Sergente Trombetta.
1. Maestro Sartore.
1. Caporale Trombetta.
1. Caporale de' Guastatori.
1. Maestro Armiere.
1. Maestro Calzolaio.

10.

Ogni Compagnia.

1. Capitano.
1. Primo Tenente.
1. Primo 2.° Tenente.
1. Secondo 2.° Tenente.

4.

1. Primo Sergente.
5. Secondi Sergenti, dei quali uno reclutante.
1. Foriere.
8. Caporali.
3. Trombetti.
1. Apprendista Trombetta.
1. Guastatore.
140. Cacciatori.

160.

Ricapitolazione.

	UFIZIALI	TRUPPA
Stato Maggiore	10	»
Stato Minore	»	10
Otto Compagnie	32	1280
	42	1290
TOTALE. . . .	1332	

Art. 2. Il detto Battaglione sarà sotto la dipendenza dell' Ispezione delle Nostre truppe Svizzere capitolate.

Art. 3. Essendo Nostra volontà che gli ufiziali, sotto-ufiziali e soldati del 13.° Battaglione Cacciatori percepiscano lo stesso soldo e prest, de' Nostri Reggimenti Svizzeri capitolati, accordiamo loro quello stabilito dalla seguente Tariffa.

Soldo degli Uffiziali.

GRADI	MONETA DI FRANCIA.				MONETA DI NAPOLI.			
	per mese		per anno		per mese		per anno	
	Franchi.	Centesimi.	Franchi.	Centesimi.	Ducati.	Grana.	Ducati.	Grana.
Tenente Colonnello	628	72	7544	64	142	89	1714	68
Maggiore	465	»	5580	»	105	68	1268	16
Capitano Aiutante Maggiore	337	32	4047	84	76	66	919	92
Capitano Quartier-Mastro	337	32	4047	84	76	66	919	92
Capitano Gran Giudice	337	32	4047	84	76	66	919	92
Capitano di Compagnia	337	32	4047	84	76	66	919	92
Primo Chirurgo	337	32	4047	84	76	66	919	92
Primo Tenente Aiutante Maggiore	201	62	2419	44	45	82	549	84
Primo Tenente Ufiziale di Dettaglio	201	62	2419	44	45	82	549	84
Primo Tenente Reclutante	201	62	2419	44	45	82	549	84
Primo Tenente di Compagnia	201	62	2419	44	45	82	549	84
Primo 2.° Tenente	165	70	1988	40	37	65	451	80
Secondo 2.° Tenente	150	»	1800	»	34	09	409	08
Cappellano	209	57	2514	84	47	63	571	56
Secondo Chirurgo	137	74	1652	88	31	10	373	20

Prest pe' Sott' Uffiziali e Soldati.

GRADI.	MONETA DI FRANCIA.				MONETA DI NAPOLI.			
	per giorno.		per anno.		per giorno.		per anno.	
	Franchi.	Centesimi.	Franchi.	Centesimi.	Ducati.	Grana.	Ducati.	Grana.
Aiutante Sotto-ufiziale . .	2	35 ²/₃	860	18 ¹/₃		53 ⁵/₁₀	195	27 ⁸/₁₀
Primo Sergente Foriere . .	1	92 ²/₃	703	23 ¹/₃		43 ⁷/₁₀	159	50 ⁵/₁₀
Primo Sergente Prevosto .	1	92 ²/₃	703	23 ¹/₃		43 ⁷/₁₀	159	50 ⁵/₁₀
Primo Sergente	1	92 ²/₃	703	23 ¹/₃		43 ⁷/₁₀	159	50 ⁵/₁₀
Secondo Sergente Trombetta.	1	58	576	70		35 ⁹/₁₀	131	03 ⁵/₁₀
Maestro Sartore	1	58	576	70		35 ⁹/₁₀	131	03 ⁵/₁₀
Secondo Sergente . . .	1	58	576	70		35 ⁹/₁₀	131	03 ⁵/₁₀
Foriere	1	58	576	70		35 ⁹/₁₀	131	03 ⁵/₁₀
Caporal Trombetta . . .	1	17	427	05		26 ⁶/₁₀	97	05 ⁶/₁₀
Caporale de' Guastatori . .	1	17	427	05		26 ⁶/₁₀	97	05 ⁶/₁₀
Maestro Armiere. . . .		96 ²/₃	352	83 ¹/₃		22	80	30
Maestro Calzolaio . . .		96 ²/₃	352	83 ¹/₃		22	80	30
Caporale		86 ²/₃	316	33 ¹/₃		19 ⁶/₁₀	71	54
Trombetta.		74 ²/₃	272	53 ¹/₃		16 ⁹/₁₀	61	68 ⁵/₁₀
Apprendista Trombetta . .		62 ²/₃	228	73 ¹/₃		14 ²/₁₀	51	83
Guastatore		62 ²/₃	228	73 ¹/₃		14 ²/₁₀	51	83
Cacciatore.		62 ²/₃	228	73 ¹/₃		14 ²/₁₀	51	83

Art. 4. I primi e secondi sergenti ed i forieri delle Compagnie scelte riceveranno un soprappiù di centesimi otto e otto decimi ossia di grana due al giorno.

I caporali, i trombetti ed i cacciatori delle medesime Compagnie non meno che i guastatori di tutte le Compagnie riceveranno un soprappiù di centesimi quattro e quattro decimi ossia di grano uno al giorno.

Art. 5. Gli Ufiziali goderanno del loro soldo a contare

1.° dal giorno in cui avranno prestato il giuramento nelle mani del Nostro Ministro presso la Confederazione Svizzera;

2.° da quello del loro arrivo al Deposito di ammissione, se si trovi colà un funzionario autorizzato da Noi a stendere il processo verbale del giuramento prestato nelle sue mani;

3.° o dal giorno in cui lo avranno prestato giunti che saranno al Corpo.

Art. 6. Gli averi degli Ufiziali, il prest della truppa e le pensioni di ritiro o di riforma saranno sempre pagati in moneta effettiva d'oro o d'argento senza alcuna deduzione.

Art. 7. Gli averi degli Ufiziali saranno pagati in ogni mese, il prest della truppa sarà pagato in ogni cinque giorni. I fondi per gli averi degli Ufiziali saranno forniti al Consiglio d'Amministrazione alla fine di ciascun mese pel mese che corre, ed i fondi pel prest della truppa al principio di ciascun mese.

Art. 8. Gli ufiziali, sotto-ufiziali e soldati di questo Battaglione fruiranno inoltre di tutti i vantaggi pecuniarî e materiali che emergono da' Nostri regolamenti e dalle ordinanze in vigore, e che non sono mentovati nel presente Decreto.

CAPITOLO II.

Nomine ed Avanzamenti.

Art. 9. Alla prima formazione di questo Battaglione il Comandante e gli Ufiziali di qualunque grado, saranno nominati da Noi e scelti tra gl'individui Svizzeri che giudicheremo idonei per tali impieghi, a misura che richiederanno il bisogno del servizio e lo arrivo delle reclute.

Art. 10. Non saranno ammessi agl'impieghi di Ufiziali di qualunque grado se non che gl'individui che godono de' dritti di nazionalità in uno de' Cantoni Svizzeri, qualità questa che dovrà esser documentata da un certificato di origine legalizzato dalle autorità competenti.

Art. 11. Sarà fatta eccezione all'articolo precedente pe' soli Ufiziali di salute, i quali potranno esser nativi di altri paesi, laddove non vi siano aspiranti Svizzeri che abbiano i necessarî requisiti.

Art. 12. Dopo la prima formazione le nomine e gli avanzamenti ai diversi posti vacanti di Ufiziali avranno luogo nel seguente modo.

Al posto di Comandante del Battaglione nomineremo a Nostra scelta o il Capitano Aiutante Maggiore, o quello tra i Capitani indistintamente che giudicheremo il più capace, o il più meritevole.

Lo stesso s' intenderà per la piazza di Capitano Aiutante Maggiore.

I posti vacanti di Capitano Gran Giudice, di Capitano di compagnia, di primo Tenente Aiutante Maggiore, di Primo Tenente, di Primo 2.° Tenente, di Primo Chirurgo, di Secondo Chirurgo o di Cappellano saranno da Noi coverti, due terzi per rango di anzianità, e l'altro terzo secondo il merito e la capacità individuale degli Ufiziali del grado immediatamente inferiore a quello che vaca, sulla proposizione del Comandante del Battaglione.

Il Capitano Quartier Mastro, il Primo Tenente reclutante, il Primo Tenente Ufiziale del dettaglio, non che i Secondi 2.i Tenenti saranno da Noi nominati sulla proposizione del Consiglio generale di amministrazione.

Per ciò che concerne il passaggio degli Ufiziali dalle compagnie del centro a quelle scelte Noi l'approveremo sulla proposizione del Comandante del Battaglione, il quale si conformerà in ciò a quanto è prescritto dalle Ordinanze in vigore.

Art. 13. Il rango di anzianità degli Ufiziali sarà pe' diversi gradi stabilito secondo i rispettivi stati di servizio debitamente documentati.

Art. 14. Gli Aiutanti sotto-ufiziali e tutti gli individui compresi nello stato minore, come pure i sotto-ufiziali ed i caporali saranno nominati dal Comandante del Battaglione con le norme prescritte da' Nostri regolamenti. Lo stesso avrà luogo pel passaggio de' sotto-ufiziali, de' caporali e de' soldati dalle compagnie del centro alla scelta.

CAPITOLO III.

Reclutamento.

Art. 15. Il reclutamento pel Battaglione si farà in massa dagli ufiziali e sotto-ufiziali all' uopo designati, sotto la responsabilità del Consiglio generale di amministrazione.

Art. 16. Le reclute dovranno essere Svizzere; non di meno per agevolare la prima formazione del Battaglione accordiamo temporaneamente al Consiglio di Amministrazione la facoltà di ammettere anche reclute che appartengano agli Stati Tedeschi, ad eccezione de' sudditi Austriaci che in qualunque caso non dovranno mai esservi ammessi.

Art. 17. Le reclute saranno ingaggiate liberamente senza alcun mezzo di violenza pel termine di quattro anni, allo spirar del quale esse potranno prendersi il loro congedo assoluto, o contrarre un novello impegno per due o per quattro anni.

Art. 18. Le reclute dovranno esser ben formate ed abbastanza vigorose per sopportare il servizio militare, lo che dovrà esser certificato da un Ufiziale di salute a norma de' regolamenti in vigore.

Art. 19. Non saranno ammessi all' ingaggio gli uomini i quali avendo precedentemente servito in un Corpo del Nostro Esercito non siano muniti di un regolare congedo o d' un certificato di buona condotta, affin di evitare lo ingaggio sia di disertori, sia d' individui che avessero subìto una condanna infamante, o fossero stati espulsi per motivi di condotta.

Art. 20. L' età richiesta per essere ingaggiato è da diciassette anni compiti a trentasei.

Il minimum della statura è fissata a cinque piedi di Francia, misurato l' uomo scalzo.

Art. 21. Le reclute contratteranno l' impegno di servire fedelmente a Noi ed ai Nostri legittimi successori durante il tempo stipolato nella loro Capitolazione, e di non appartenere ad alcuna società segreta. Esse ne presteranno il giuramento a similitudine degli altri Corpi dell' Esercito.

Art. 22. I membri del Consiglio generale d' amministrazione, salvo il caso di maggior forza, sono responsabili solidariamente ed a rate

uguali de' fondi destinati al reclutamento, di cui esso Consiglio sorvegliera l'amministrazione a norma de' regolamenti in vigore e delle prescrizioni contenute nel presente Decreto.

ART. 23. La Tesoreria generale verserà per anticipazione i fondi necessari al reclutamento nelle mani del Consiglio generale d'amministrazione. Tale versamento sarà rinnovato a misura che l'impiego delle prime somme verrà giustificato mediante i notamenti degli uomini ingaggiati.

ART. 24. Il premio d'ingaggio di ciascun uomo per quattro anni sarà di centottantaquattro franchi, moneta di Francia (duc. 41. 81 $\frac{8}{10}$). Accordiamo inoltre per ogni recluta arrivata al Corpo un fondo di massa di quaranta franchi (duc. 9. 09) per la fornitura ed il mantenimento de' generi di piccolo equipaggio, il tutto sotto la responsabilità del Consiglio generale d'amministrazione.

ART. 25. Il Tenente reclutante riceverà le somme necessarie per lo reclutamento dal Consiglio generale d'amministrazione, cui renderà ogni tre mesi un conto esatto della sua gestione.

ART. 26. Il Tenente reclutante avrà alla sua immediazione un aiutante sott'uffiziale ed un certo numero di sott'ufiziali per assisterlo in tutte le operazioni relative al suo incarico.

ART. 27. Il Tenente reclutante stabilirà il suo Ufficio sia nella Svizzera, sia al di fuori secondo le circostanze ed in conformità delle istruzioni che riceverà.

ART. 28. È accordata al Consiglio generale d'amministrazione la somma di ottocento franchi (duc. 181. 81 $\frac{8}{10}$) per anno onde provvedere alle spese dell'Ufficio di reclutamento.

ART. 29. È nel dovere del Consiglio generale d'amministrazione di servirsi di tutti i mezzi di cui potrà disporre onde portare il Battaglione al completo al più presto possibile. Per raggiungere siffatto scopo potrà esso domandare un certo numero di Ufiziali e sott'ufiziali oltre a quelli già specialmente destinati per questo servizio.

ART. 30. Gli Ufiziali e sott'ufiziali impiegati alla reclutazione che si rendessero in ciò colpevoli di negligenza saranno responsabili, ed il Consiglio generale di amministrazione proporrà pel canale del Generale Ispettore o che siano richiamati, o che si faccia loro una deduzione sui

rispettivi averi, l'ammontare della quale sarà impiegato per stipendiare altri agenti onde attivare la reclutazione; e ciò indipendentemente dalle punizioni in cui saranno incorsi in forza dei regolamenti di disciplina.

Art. 31. Se alla fine di un anno, a contare dalla prima rimessiva de' fondi al Consiglio generale di amministrazione, il Battaglione non fosse ancora giunto alla forza di 700 uomini, o se alla fine di altri dodici mesi non presentasse il numero di 1200 uomini il Consiglio generale di amministrazione sarà responsabile e sarà tenuto a stipendiare per suo proprio conto i sotto-ufiziali reclutanti e gli altri agenti necessarî per attivare la reclutazione e per portare il Battaglione alla forza prescritta dal presente articolo, a meno che non possa provare di aver fatto tutto ciò che da esso dipendeva, o di doversi attribuire la mancanza di reclutazione a deficienza di fondi, o a circostanze di maggior rilievo prodotte dagli avvenimenti politici di Europa.

Art. 32. Se dopo la prima formazione il Battaglione venisse a mancare in tempo di pace di più d'un quarto ed in tempo di guerra di più d'un terzo del completo il Consiglio generale ne sarà responsabile, come nello articolo precedente, a meno che questo stato di cose non derivi da perdite fatte in guerra, o da malattie che avessero prodotta una mortalità straordinaria.

Art. 33. È accordata per condotta di ciascuna recluta dalla Svizzera al deposito di ricezione una indennità di rotta di venti centesimi (grana $4 \frac{8}{10}$) per ogni lega, ammettendo per base di questa indennità la Città di Lucerna come punto di partenza. Ai conduttori di trasporti di reclute è accordata una indennità di rotta di quindici centesimi (grana $3 \frac{6}{10}$) per ogni lega onde recarsi da Lucerna al deposito di ricezione ed altrettanto pel ritorno.

Art. 34. Le spese cagionate per malattia, per vitto, per alloggio e per mantenimento delle reclute che si recano dalla Svizzera al deposito di ricezione saranno coverte dalla indennità di rotta stipolata nell'articolo precedente unita al loro prest stabilito con l'articolo 39.

Art. 35. Non sarà abbonata alcuna somma come premio d'ingaggio per gli uomini i quali a causa d'infermità o di altri motivi fossero rifiutati al deposito di ricezione, ma sarà loro accordata l'indennità di rotta di venti centesimi per ogni lega pel viaggio da Lucerna al deposito, e pel ritorno.

Art. 36. Per le reclute che diserteranno lungo la strada e che non saranno arrivate al deposito di ricezione, non sarà accordata alcuna indennità.

Art. 37. La Città di Lecco situata nel Regno Lombardo Veneto è designata provvisoriamente come deposito di ammissione. Se delle circostanze rendessero necessario di trasferire questo deposito in altro luogo si cercherà di stabilirlo per quanto è possibile in vicinanza della frontiera della Svizzera.

Art. 38. Le spese di casermaggio o di alloggio per le reclute al deposito di ammissione saranno a carico del nostro Erario, ed il Comandante del deposito riceverà le istruzioni necessarie per la fornitura del pane e per l'ammissione dei malati negli ospedali del luogo.

Art. 39. Le reclute conteranno il loro servizio, e percepiranno il prest dal giorno del loro ingaggio, ma senza aver diritto ad altre forniture, o indennità, salvo quella stabilita con l'Articolo 33.

Art. 40. Appena giunte al deposito di ammissione le reclute oltre al prest avranno dritto alla razione di pane, visto che da quest'epoca esse fanno parte della forza effettiva del Battaglione.

Art. 41. Le reclute per recarsi dal deposito di ammissione a quello d'imbarco goderanno del loro prest e della indennità di rotta di 20 centesimi per lega senza aver diritto alla razione di pane durante il cammino.

Art. 42. Al deposito d'imbarco le reclute saranno trattate in quanto al prest al pane all'alloggio ed all'ospedalità come si è stabilito cogli Articoli 38 e 40.

Art. 43. Il trasporto delle reclute dal deposito d'imbarco a Napoli, si farà nello stesso modo che si pratica pe' Nostri Reggimenti Svizzeri capitolati.

CAPITOLO IV.

Ringaggio.

Art. 44. Gli uomini che dopo aver terminato il primo impegno vorranno ringaggiarsi, potranno contrarre un nuovo impegno per due o per quattro anni.

Art. 45. È accordato per ogni uomo che si ringaggia la somma di centoventiquattro franchi, moneta di Francia, (duc. 28. 18. $\frac{3}{10}$) per due anni, e duecentoquarantotto franchi (duc. 56. 36. $\frac{6}{10}$) per quattro anni.

Questo ringaggio si farà per le cure del Consiglio generale di amministrazione, il quale sarà responsabile di tali fondi.

Art. 46. Affin di facilitare il ringaggio e dare al Consiglio generale di amministrazione il mezzo onde mantenere per quanto è possibile al completo il Battaglione, il detto Consiglio è autorizzato a contrattare dei ringaggi coi sotto-ufiziali e soldati un anno prima che spiri il termine del loro impegno precedente, come si pratica nei Nostri Reggimenti Svizzeri capitolati.

CAPITOLO V.

Pensioni di ritiro e di riforma.

Art. 47. Volendo Noi che gli Ufiziali, sotto-ufiziali e soldati di questo Battaglione per ciò che concerne le pensioni di ritiro e di riforma abbiano gli stessi vantaggi dei quali godono i Nostri Reggimenti Svizzeri capitolati, accordiamo loro, qualora ne facciano la domanda, la pensione di ritiro con la seguente proporzione.

Per 20 anni di servizio effettivo senza interruzione la metà del soldo o prest.

Per 25 anni di servizio effettivo senza interruzione i due terzi del soldo o prest.

Per 30 anni di servizio effettivo senza interruzione i tre quarti di soldo o prest.

Per 35 anni di servizio effettivo senza interruzione il soldo o prest intero a norma della seguente Tariffa.

	MONETA DI NAPOLI.							
	¼ di soldo.		⅓ di soldo.		½ di soldo.		Soldo intero.	
	Ducati.	Grana.	Ducati.	Grana.	Ducati.	Grana.	Ducati.	Grana.
Tenent	857	34	1143	12	1286	01	1714	68
Maggio	634	08	845	44	951	12	1268	16
Capitan	459	96	613	28	689	94	919	92
Capitan	459	96	613	28	689	94	919	92
Capitan	459	96	613	28	689	94	919	92
Capitan	459	96	613	28	689	94	919	92
Primo	459	96	613	28	689	94	919	92
Primo	274	92	366	56	412	38	549	84
Primo	274	92	366	56	412	38	549	84
Primo	274	92	366	56	412	38	549	84
Primo	274	92	366	56	412	38	549	84
Primo	225	90	301	20	338	83	451	80
Secondo	204	54	272	72	306	81	409	08
Cappell	285	78	381	04	428	67	571	56
Secondo	186	60	248	80	279	90	373	20
Aiutant	97	63 7/10	130	18 6/10	146	45 4/10	195	27 5/10
Primo S	79	75 9/10	106	33 9/10	119	62 8/10	159	50 9/10
Primo S	79	75 9/10	106	33 9/10	119	62 8/10	159	50 9/10
Primo S	79	75 9/10	106	33 7/10	119	62 8/10	159	50 5/10
Secondo	65	51 7/10	87	35 6/10	98	27 4/10	131	03 5/10
Maestro	65	51 7/10	87	35 6/10	98	27 4/10	131	03 5/10
Secondo	65	51 7/10	87	35 5/10	98	27 4/10	131	03 5/10
Foriere	65	51 7/10	87	35 5/10	98	27 4/10	131	03 5/10
Caporale	48	52 8/10	64	70 4/10	72	79 8/10	97	05 6/10
Caporale	48	52 8/10	64	70 4/10	72	79 8/10	97	05 6/10
Maestro	40	15	53	53 8/10	60	22 5/10	80	30
Maestro	40	15	53	53 2/10	60	22 5/10	80	30
Caporale	35	77	47	69 6/10	53	65 5/10	71	54
Trombet	30	84 3/10	41	12 6/10	46	26 2/10	61	68 5/10
Apprend	25	91 2/10	34	55 8/10	38	87 1/10	51	83
Guastato	25	91 6/10	34	55 8/10	38	87 1/10	51	83
Cacciato	25	91 5/10	34	55 6/10	38	87 1/10	51	83

Art. 48. La pensione di ritiro e di riforma considerandosi come una ricompensa de' fedeli servizî resi alla Nostra Persona, sarà personale e vitalizia.

Si perde il dritto alla pensione di ritiro o di riforma coll' accettare impieghi o paghe da un altro Governo, escluso quello de' Cantoni Svizzeri prima di 20 anni di servizio, oppure per condanne infamanti.

Art. 49. La pensione di ritiro o di riforma non è incompatibile con gli emolumenti annessi agl' impieghi civili, nè tampoco con quelli annessi al servizio militare nella Svizzera.

Art. 50. Il minimum della pensione di riforma al quale gli ufiziali, sotto-ufiziali e soldati avranno dritto sarà, a similitudine della pensione di ritiro, quello stesso stabilito per venti anni di servizio effettivo con l' Articolo 47, e potrà essere aumentata secondo la natura delle ferite o delle infermità e secondo il numero degli anni di servizio con le stesse proporzioni dell' Articolo suddetto ed in conformità della relativa tariffa.

Art. 51. Gli anni di servizio pel dritto alla pensione di ritiro o di riforma saranno calcolati per gli ufiziali, sotto-ufiziali e soldati dal giorno in cui avran percepito il primo soldo.

In tempo di guerra ogni campagna darà dritto a due anni di aumento di servizio.

Il dritto alla pensione di ritiro o di riforma sarà provato co' ruoli e coi certificati del Consiglio di amministrazione.

Art. 52. La pensione di ritiro o di riforma per ciascun grado esige due anni di servizio effettivo nel grado medesimo. Se i due anni non sono compiti, la pensione suddetta sarà regolata sul soldo del grado immediatamente inferiore.

Art. 53. Gli individui i quali avranno ottenuto la pensione di ritiro o di riforma potranno goderla a loro scelta sia nel Nostro Regno, sia nella loro Patria. In questo caso sarà ad essi accordato il viaggio franco per mare da Napoli a Genova.

Art. 54. Se qualunque circostanza rendesse necessario il licenziamento di questo Battaglione in tutto o in parte prima di vent' anni a contare dalla data del presente Decreto, accordiamo in quel caso agli ufiziali, sotto-ufiziali e soldati una pensione di ritiro od un trattamento di riforma come viene qui appresso specificato, cioè:

Agli Ufiziali che avranno meno di dieci anni di servizio la quarta parte del soldo del rispettivo grado come pensione di ritiro ed una gratificazione di tre mesi di soldo.

Agli Ufiziali che avranno da dieci a quindici anni di servizio compiti il terzo del soldo del loro grado in pensione di ritiro ed una gratificazione di tre mesi di soldo.

Agli Ufiziali che avranno da quindici a vent'anni di servizio compiti la metà del soldo del loro grado in pensione di ritiro ed una gratificazione di tre mesi di soldo.

Ai sotto-ufiziali e soldati di qualunque grado che avranno meno di dieci anni di servizio un'annata di prest del loro grado a titolo di gratificazione per una sol volta.

Ai sotto-ufiziali e soldati che avranno da dieci a quindici anni di servizio compiti il terzo del prest del rispettivo grado in pensione di ritiro ed una gratificazione di tre mesi di prest.

Ai sotto-ufiziali e soldati di ogni grado che avranno da quindici a venti anni di servizio compiti la metà del prest del loro grado come pensione di ritiro ed una gratificazione di tre mesi di prest.

Art. 55. In caso di licenziamento del Battaglione preveduto dal precedente articolo, gli ufiziali, sotto-ufiziali e soldati non avranno bisogno di due anni di servizio effettivo nel loro grado, come è detto nel l'Articolo 52, ma la loro pensione di ritiro sarà liquidata sul soldo o prest del grado di cui si troveranno rivestiti all'epoca del congedamento.

Art. 56. In quanto agli ufiziali, sotto-ufiziali e soldati appartenenti a questo Battaglione i quali avessero servito anteriormente in uno dei Corpi del Nostro Esercito, i loro anni di servizio precedente all'epoca in cui avran cessato di servire sia per ritiro, sia per onorevole dimissione o per congedo assoluto saranno posti al calcolo tanto per l'antichità quanto per la pensione di ritiro o di riforma non ostante la interruzione di servizio.

Art. 57. Accordiamo alle vedove degli ufiziali, sotto-ufiziali e soldati morti sul campo di battaglia o per effetto di ferite una pensione vedovile non minore della metà della pensione di ritiro corrispondente a vent'anni di servizio effettivo.

Art. 58. Questa pensione sarà riversibile ai figli se la madre mo-

risse in fra i dieci anni dalla morte del marito, e continuerà a pagarsi ad essi per quindici anni a datare dalla morte del loro padre.

Art. 59. La vedova di un ufiziale, sotto-ufiziale e soldato che Ci avrà servito per dieci anni otterrà la medesima pensione qui sopra espressa, la quale sarà parimente riversibile ai figli.

Art. 60. Intanto se tra gli Ufiziali ammessi nel Battaglione all'epoca della sua formazione ve ne fossero alcuni dell'età di quarantacinque anni, o più, le loro vedove ed i figli godranno degli stessi dritti alla pensione qui sopra enunziati, anche nel caso che i detti ufiziali morissero prima di aver terminati i dieci anni di servizio.

Art. 61. Non potrà alcun Ufiziale maritarsi nè presso il Battaglione, nè nella Svizzera, nè altrove senza aver ottenuto il Nostro permesso ed aver adempito alle formalità prescritte dalle Leggi civili del suo paese.

Art. 62. I sotto-ufiziali e soldati non potranno maritarsi senza il permesso del Comandante del Battaglione, e senza aver adempito alle formalità prescritte dalle leggi civili del loro paese.

Art. 63. Gli ufiziali, sotto-ufiziali e soldati i quali non si conformeranno al prescritto ne' due articoli precedenti perderanno il dritto alla pensione per le vedove e pe' figli.

CAPITOLO VI.

Amministrazione.

Art. 64. Vi sarà un Consiglio generale d'amministrazione composto come segue, cioè:

Dal Comandante del Battaglione Presidente.
Dal Capitano Aiutante Maggiore.
Dal Capitano Gran Giudice.
Dai Capitani delle otto Compagnie.
E dal Capitano Quartier-Mastro Segretario.

Questi Ufiziali saranno tutti solidarî tra loro per la garantia dei fondi che saranno ad essi affidati.

Art. 65. Il Battaglione avrà inoltre un Consiglio di amministra-

zione composto secondo i dettami delle Nostre Ordinanze in vigore. Questo Consiglio avrà la gestione degli affari amministrativi del Corpo e sarà responsabile delle sue operazioni verso il Consiglio generale di amministrazione.

Art. 66. Il Presidente riunirà il Consiglio generale di amministrazione almeno una volta in ogni tre mesi per esaminare e verificare le operazioni del Consiglio di amministrazione. Inoltre sarà tenuto a riunirlo sulla domanda che glie ne sarà fatta da tre membri di esso Consiglio generale d'amministrazione.

Art. 67. Perchè le decisioni del Consiglio generale d'amministrazione siano valide ed obbligatorie per tutt'i membri che lo compongono è necessario che il numero de' votanti sia almeno la metà più uno dei membri componenti il Consiglio medesimo.

Art. 68. Una decisione del Consiglio generale di amministrazione sarà valida allorquando sarà presa a maggioranza della metà più uno do' membri presenti alla deliberazione. Nel caso di parità di voti compreso quello del Presidente, quest'ultimo avrà il dritto di decidere la questione con dare un secondo voto.

Art. 69. Ciascun Capitano Comandante di Compagnia dovrà tenere un libro di sconto nominativo nel quale porterà a credito di ciascun uomo la somma di quaranta franchi mentovata nell'Articolo 24. Lo stesso si praticherà dal 1.° Tenente Aîutante Maggiore per gl'individui che fan parte dello stato minore.

Art. 70. Per l'alimento della massa stabilita nell'Articolo 24 sarà fatta una deduzione di quindici centesimi al giorno sul prest di ciascun sott'ufiziale e soldato, compreso l'aîutante sott'ufiziale. L'ammontare di questa ritenuta sarà portato a credito del conto di massa di ciascun uomo tanto nel libro di sconto mentovato nell'Articolo 69, quanto nel libretto di cui ogni sott'ufiziale e soldato dovrà esser provveduto.

Art. 71. Qualunque fornitura o denaro dato ai sott'ufiziali e soldati si porterà a debito del conto rispettivo di ciascun individuo tanto nel suo libretto quanto nel libro di sconto della Compagnia.

Art. 72. I libri di sconto ed i libretti degl'individui saranno aggiustati alla fine di ogni trimestre; essi saranno firmati dal Comandante della Compagnia e dall'individuo. Il credito che risulterà in più de'qua-

ranta franchi componenti il fondo primitivo di massa sarà pagato in contanti a ciascun uomo.

Art. 73. La massa de' sott'ufiziali e soldati morti o uccisi sarà pagata ai loro eredi legittimi per le cure e sotto la responsabità del Consiglio d'amministrazione.

Art. 74. La massa degli individui condannati, disertati, o espulsi dal Corpo sarà versata nella Cassa del mantenimento, all'incontro sarà prelevata da questa Cassa la somma di ducati sei (franchi 26. 40.) e consegnata a titolo di spese di viaggio a ciascun individno espulso. Inoltre gli sarà accordato il passaggio per mare da Napoli a Genova gratis.

Art. 75. Allorchè un sott' ufiziale o soldato avrà ottenuto il suo congedo assoluto, o la pensione di ritiro o di riforma, il suo conto di massa sarà regolato ed aggiustato, ed il saldo in suo favore gli sarà pagato in contanti. Sarà fatta menzione sul suo congedo che egli è stato soddisfatto del suo prest e del suo sconto.

CAPITOLO VII.

Vestiario.

Art. 76. L'uniforme di questo Battaglione sarà lo stesso degli altri Battaglioni di Cacciatori, salvo le modificazioni che troveremo conveniente di apportarvi.

Art. 77. Al suo arrivo al Corpo ogni recluta riceverà un vestiario nuovo completo. La durata degli oggetti di abbigliamento sarà quella che si trova determinata dalle Nostre Ordinanze per gli altri Battaglioni di Cacciatori.

CAPITOLO VIII.

Armamento ed Equipaggio.

Art. 78. Questo Battaglione sarà armato ed equipaggiato nello stesso modo che lo sono i Nostri Battaglioni Cacciatori, salvo le modificazioni che giudicheremo a proposito di prescrivere.

CAPITOLO IX.

Giustizia e Disciplina.

Art. 79. Questo Battaglione avrà la sua propria amministrazione della giustizia, la quale sarà esercitata secondo il Codice penale militare, attualmente in vigore ne' Nostri Reggimenti Svizzeri capitolati.

Art. 80. Questo Codice non potrà esser cambiato nè modificato senza la cooperazione ed il consentimento del Consiglio generale d'amministrazione e senza la Nostra approvazione.

Art. 81. Ogni Ufiziale, sotto-ufiziale o soldato che farà parte di questo Battaglione non sarà in alcun caso giudicabile per delitti o misfatti che da' soli Tribunali stabiliti dal detto Codice.

Art. 82. In conseguenza qualunque individuo che facendo parte di questo Corpo fosse arrestato da tutt'altra Autorità dovrà immediatamente e senza alcuna dilazione esser consegnato al Corpo medesimo per esser giudicato.

Art. 83. I Regolamenti e le Ordinanze in vigore pel Nostro Esercito sul servizio e sulla disciplina saranno esattamente osservati in tutto ciò che non è in opposizione col Codice penale mentovato di sopra.

Art. 84. Il Comandante del Battaglione ed il Consiglio generale d'amministrazione saranno responsabili verso di Noi della esatta amministrazione della giustizia.

CAPITOLO X.

Congedi di semestre e congedi assoluti.

Art. 85. Dopo la prima formazione accorderemo in tempo di pace, e qualora delle circostanze straordinarie non vi si opponessero, de'congedi di semestre di sei mesi a sei ufiziali ed a trentadue sotto-ufiziali e soldati, i quali potranno essere impiegati al reclutamento e si conformeranno agli ordini che riceveranno a quest'oggetto dall'ufiziale reclutante.

Art. 86. Sarà pagata agli ufiziali semestrieri la metà del soldo durante il loro soggiorno in Isvizzera e l'altra metà al loro ritorno al Corpo.

Art. 87. Poichè i sott' ufiziali e soldati semestrieri potranno essere impiegati nella reclutazione, così essi goderanno dell' intero prest, ma non avranno dritto alle razioni di pane, le quali sono dovute soltanto ai sergenti reclutanti.

Art. 88. In tempo di pace, i congedi assoluti saranno rilasciati in ogni tre mesi, e per quanto sarà possibile, nel primo mese di ciascun trimestre agli uomini il di cui impegno sarà spirato nel trimestre precedente.

Art. 89. In tempo di guerra non sarà rilasciato alcun congedo assoluto durante il corso di una campagna, e gli uomini il di cui impegno sarà spirato, non riceveranno i loro congedi, se non dopo che la campagna sarà finita.

Art. 90. Accordiamo agl' individui congedati ed ai semestrieri il viaggio per mare da Napoli a Genova gratis, ed ai semestrieri che raggiungono il loro Corpo il viaggio da Genova a Napoli egualmente gratis.

Art. 91. Un sott' ufiziale o soldato che avrà ottenuto il suo congedo assoluto o la pensione di ritiro o di riforma conserverà in tutta proprietà il suo sacco fornito ed il suo uniforme completo nello stato in cui si troverà.

CAPITOLO XI.

Disposizioni generali.

Art. 92. Per tutto ciò che concerne le sussistenze, il casermaggio, l' illuminazione dei quartieri e gli ospedali, il Battaglione sarà trattato conformemente ai regolamenti ed alle Ordinanze in vigore per l'Esercito.

Per tanto a similitudine de' Nostri Reggimenti Svizzeri capitolati, i sott' ufiziali e soldati di questo Battaglione avran dritto ad un materasso di lana.

Le razioni di legna dovranno esser sufficienti per fare l' ordinario due volte al giorno.

Art. 93. Il Battaglione non sarà giammai impiegato contro la Svizzera, e Noi eviteremo per quanto è possibile di esporlo a combattere contro gli Svizzeri che trovansi in altro servizio

Art. 94. Il Battaglione non potrà giammai essere incorporato in tutto o in parte ad altri Corpi dell'Esercito. Non per tanto gli ufiziali che ne fan parte potranno regolarmente aspirare a qualunque carica militare.

Art. 95. La lingua Tedesca sarà adottata pei comandi militari, per la istruzione e per lo servizio interno.

Art. 96. Nel caso del licenziamento preveduto dall'Articolo 54, gli ufiziali, sotto-ufiziali e soldati potranno entrare in altri Corpi del Nostro Esercito col loro grado e rango di anzianità, conservando tuttavia i loro dritti già acquistati per la pensione.

Art. 97. Ad oggetto di facilitare ed accelerare per quanto è possibile il primo arruolamento e la formazione di questo Battaglione Ci riserbiamo di emettere delle particolari disposizioni anche prima della regolare istallazione del Consiglio generale di amministrazione.

Art. 98. I Nostri Ministri Segretarî di Stato della Guerra e Marina e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Firmato FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato
della Guerra e Marina
Firmato ISCHITELLA.

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato FORTUNATO.

Per Certificato Conforme

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato FORTUNATO.

Per Copia Conforme

Il Ministro Segretario di Stato
della Guerra e Marina
ISCHITELLA.

DALLA REALE TIPOGRAFIA MILITARE.





NAPOLI,

Dalla Reale Tipografia Militare

1850.